

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli

Sez. Il civile in persona del Giudice Avv. Dario Ciaccio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al numero di R.G. 8016/2017 promossa con atto notificato in data 6.04.2017

da

**SMERALDI NUNZIA**, n. a Napoli il 11.06.1975, cf SMR NNZ 75H51 F839A ed elettivamente domiciliata in Giugliano alla Via Cacciapuoti n.57 presso lo studio dell'Avv. Marilena D'Alterio che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione  
PEC: marilenadalterio@avvocatinapoli.legalmail.it

ATTORE

contro

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA** in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in Grumo Nevano alla P.zza Capasso n.4 presso lo studio del p. Avv. Pasquale Di Grazia che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta  
PEC: avv.pasqualedigrazia@pec.it

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali di causa del 28.02.2020

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione Smeraldi Nunzia premesso che il giorno 19.04.2012 circa mentre percorreva a piedi in Giugliano la Via Colonne a causa di un palo di segnalazione verticale divelto non visibile e non segnalato posto sulla sede stradale, cadeva al suolo, conveniva innanzi al Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli il Comune di Giugliano per sentirlo condannare al risarcimento per le lesioni subite e quantificate nei limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese ed onorari. Rassegnate dalle parti le conclusioni riportate in epigrafe, la causa era riservata per la decisione alla udienza del 28.02.2020.

Va osservato che la titolarità attiva risulta provata attraverso il deposito della certificazione medica in atti ed in particolare del certificato del P.S del presidio ospedaliero San Giuliano n. 12805 del 19.04.2012 dal quale risulta che l'attore si recava presso il detto ospedale con prognosi di...*contusione escoriata ginocchio dx trauma accidentale...*

La titolarità passiva, invece, discende dalla proprietà pubblica ex art 822, comma II e 824cc della strada nella quale si è verificato il sinistro oggetto del presente giudizio che è posto all'interno del territorio del Comune di Giugliano e facente parte del c.d. demanio artificiale o accidentale.

merito, dalle testimonianze raccolte si ricavano senz'altro elementi sufficienti per ricostruire la dinamica sinistro.

Il teste attoreo Marcello Laura ricorda che nell'aprile del 2012 verso le h. 12,30 circa si trovava in compagnia dell'attrice in Giugliano alla Via Agazzi. Ricorda che giunti all'incrocio tra Via Colonne e Via Agazzi, la parte attorea cadeva a terra a causa di un palo della segnaletica stradale divelto coperto da materiale abbandonato. Precisa che a seguito della caduta lamentava dolori al ginocchio destro ed alla testa. La stessa veniva accompagnata all'ospedale da una ambulanza allertata dai una pattuglia di Carabinieri che transitava sul posto.

Un altro teste attoreo Smiraglia Rosalia ricorda che era in compagnia della parte attorea in aprile del 2012 verso le h. 12,00 circa e percorrevano a piedi, sul marciapiede la Via Agazzi. Precisa che mentre camminava, la parte attorea cadeva a terra a causa della presenza di un palo della segnaletica stradale divelto. Ricorda che lo stesso palo non era visibile a causa della presenza di spazzatura e cassette di legno. Riferisce che a causa della caduta la parte attrice lamentava dolori al ginocchio ed alla testa. Infine sopraggiungeva l'ambulanza allertata dai Carabinieri che transitavano sul posto ed accompagnano la Smeraldi al pronto Soccorso del nosocomio San

Giugliano. Orbene il contrasto giurisprudenziale relativo alle norme applicabili [art 2043cc o 2051cc] è del tutto apparente, nel senso che nulla impedisce che il nostro ordinamento appresti per la medesima fattispecie di danno una doppia tutela e correlativamente, che nel nostro sistema sussiste un duplice titolo di responsabilità. Sarà poi questione da valutarsi caso per caso se la domanda concretamente proposta sia da ricondursi all'una o all'altra delle citate disposizioni, le quali del resto, come appare evidente presuppongono, sul piano probatorio e ancora prima, allegazioni diverse.

Secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo ed alla luce in particolare delle allegazioni in fatto e diritto ivi riportate da parte attrice, questa sembra aver incentrato la pretesa dedotta in giudizio in primo luogo sul profilo di responsabilità conseguente alla violazione del generale principio del *neminem laedere* stabilito dall'art 2043cc, configurabile nel caso di specie per avere il Comune convenuto creato o per non aver lo stesso eliminato una situazione di pericolo occulto [l'attore riferisce che inciampava ... *in un rialzo della pavimentazione* ... (v. lettera a) che costituisce...grave pericolo del tutto imprevedibile nonché inevitabile... (v. lettera b) della premessa dell'atto introduttivo)].

In definitiva deve ritenersi che per quanto attiene al principio del *neminem laedere* che determina la necessaria predisposizione di accorgimenti tecnici volti ad evitare danni a terzi, nonché la valutazione del comportamento colposo generatore del danno per violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento (che per quanto attiene alle strade si traduce nell'obbligo di controllo, vigilanza e manutenzione in modo tale da evitare che possa scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle stesse ripongono ragionevole affidamento), la giurisprudenza è andata elaborando il concetto di insidia o trabocchetto determinante un pericolo occulto, per il carattere oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità (cfr Cass 28.01.2004 n.1571; Cass 8.11.2002 n.15710). Inoltre per aversi insidia occorrono congiuntamente i caratteri obiettivo e subiettivo della non visibilità e della non

vedibilità, per cui essa va esclusa quando manchi uno solo di tali elementi (cfr. Cass. 3.06.1980 n.3619; ss. 21.02.80 n.11259).

Ricostruita così la dinamica del sinistro e la situazione dei luoghi appare ragionevole ritenere la sussistenza di quella insidia e trabocchetto generatrice di responsabilità ex art 2043cc, avendo l'attore fatto affidamento sulla normale transitabilità della strada senza poter verificare il percorso e lo stato di pericolo e, vedendosene, prestare la dovuta attenzione.

Intanto nel caso di esame vi è la responsabilità del Comune di Giugliano, potendosi applicare i concetti di insidia-trabocchetto, la cui sussistenza, caratterizzata dalla non visibilità ed imprevedibilità, obbliga la P.A., in virtù del principio del *neminem laedere*, a risarcire il danno prodotto a terzi utenti della strada, che fanno affidamento sulle sue apparenti condizioni di normalità e sicurezza.

Il Comune, infatti, aveva l'obbligo, in virtù del principio del *neminem laedere*, di tenere integra la sede stradale da eventuali anomalie tali da determinare pericolo per il pubblico transito

Altro aspetto controverso è la compatibilità o meno tra il concetto di insidia stradale e il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 comma 1°cc.



Non ignora questo giudice che parte della giurisprudenza, tra cui quella della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 10.05.1999 n.156), afferma sussistere una incompatibilità tra l'art 1227 comma 1° cc e la responsabilità aquiliana della P.A., in quanto se per insidia si intende un pericolo che si annida nel manto stradale caratterizzato dalla non visibilità oggettiva e dalla non prevedibilità soggettiva, sono evidenti le ragioni che portano ad affermare l'incompatibilità tra un concorso colposo della vittima e l'insidia stessa.

Infatti se è possibile ricondurre, anche solo in parte il fatto dannoso al danneggiato, non sarebbe possibile definire il pericolo imprevedibile e inevitabile con conseguente esclusione della responsabilità della P.A. ogni qual volta vi sia una concorrente colpa del danneggiato.

Questo giudice però propende per la tesi per la quale l'accertamento della imprevedibilità del pericolo non esclude a priori l'affermazione della corresponsabilità ex art 1227 comma 1° cc.

Infatti l'art 1227 comma 1° cc, non disciplinerebbe l'elemento soggettivo dell'illecito (colpa del danneggiato) ma il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. *La norma non costituirebbe espressione del principio di autoresponsabilità, che imporrebbe ai danneggiati dei doveri di attenzione e diligenza al fine di prevenire i danni che possono verificarsi, ma sarebbe il corollario del concetto di causalità secondo cui il danneggiato non può essere responsabile di quei danni casualmente imputabili al danneggiato (cfr. Cass. 3.12.2002 n.17152).* La colpa richiamata dall'art 1227 comma 1°cc costituirebbe solo un requisito essenziale per la rilevanza causale del fatto al danneggiato.

Quindi se l'imprevedibilità del pericolo può escludere per incompatibilità logica la colpa del danneggiato, non può escludere la possibilità che la condotta di quest'ultimo contribuisca casualmente alla produzione dell'evento dannoso; con la conseguenza che non vi sarebbe la suddetta incompatibilità tra la presenza dell'insidia stradale, così come definita dalla giurisprudenza e l'applicazione dell'art 1227 comma 1° cc che prevede appunto il contributo causale del danneggiato alla produzione del danno.



Da quanto è emerso dalla istruttoria si denota una condotta imperita dell'attore, il quale con maggior  
tezza e prudenza avrebbe potuto evitare l'evento dannoso.



I rescussi hanno dichiarato che parte attrice mentre camminava *...cadeva a terra a causa di un palo di  
divelto...*; ebbene tale circostanza appare senza ombra di dubbio elemento sintomatico della poca accorta  
zione dell'attrice che poteva senza alcuna difficoltà scegliere un percorso meno disagiata e meno  
nosso di quello da lei effettuato e/o comunque avvedersi del pericolo.

Per la ridotta velocità di movimento, l'attenzione non doveva che necessariamente essere rivolta alla  
la per cui appare, che tale situazione pericolosa, era senz'altro evitabile dall'attore solo che avesse  
erosamente guardato la strada o addirittura, questi si fosse determinata a scegliere un percorso alternativo:  
*la presenza della spazzatura tra cui cassette di legno e della stessa tabella del segnale stradale* (v.  
narazione teste Smiraglia) questi si sarebbe dovuto determinare a scegliere un percorso alternativo (sembra  
atti alquanto stravagante che l'attore nonostante la presenza della *spazzatura tra cui cassette di legno e  
la stessa tabella del segnale stradale*, anziché scegliere di evitarli, li abbia quasi voluto attraversare e  
pranzare).

D'altra parte l'età del danneggiato (a. 37) e le foto del luogo, che mostrano che l'ostacolo occupava l'intero  
marciapiede, inducono a ritenere che l'attore era in condizione di valutare la condizione della strada ed  
avvedersi del pericolo laddove, invece, evidentemente, l'attenzione della attrice era rivolta altrove, essendo in  
compagnia delle sue amiche; inoltre va evidenziato che l'incidente è occorso alle h.12,00 circa dunque in  
ormali condizioni di illuminazione naturale, per cui l'attenzione e lo sguardo erano o dovevano essere rivolti  
sulla strada, apparendo piuttosto verosimile che la stessa abbia cercato, nonostante l'ostacolo ingombrasse  
l'intero marciapiede, di scavalcarlo sormontandolo e non riuscendoci, inciampando nello stesso. Perciò tutte  
e circostanze sopra descritte inducono a ritenere che l'attrice era in condizione di valutare lo stato di  
conservazione della strada che avrebbe dovuto suggerire e sollecitare, attraverso l'uso della ordinaria  
diligenza, una condotta più accorta ed avveduta.

Cosicché appare piuttosto verosimile che la Smeraldi abbia posto lì il piede per una mera negligenza e  
disattenzione nel camminare essendo la strada percorsa dalla parte attrice, al momento dell'infortunio, in  
condizioni di manutenzione certamente visibili da chi la percorreva.

Pertanto se un utente della strada non si attiene ad elementari misure di prudenza e non fa nulla per  
evitare che il suo incedere finisca proprio nel punto più pericoloso, mentre gli basterebbe un po' di attenzione  
per dirigerlo altrove o addirittura possa porre in essere una condotta positiva nell'evitare l'ostacolo con un  
percorso alternativo o rinunciando a percorrerlo, è evidente che non può pretendere che sia il proprietario della  
strada a risponderne dei danni subiti, dovendosi gli stessi collegare direttamente alla sua condotta e non  
potendosi, invece, ritenere che sia stata il fondo sconnesso a produrli. D'altra parte *la volontaria e  
consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistono agevoli e valide alternative  
idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra  
quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è la volontà dello  
stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile, che*



*l'evento deve essere ricollegato in nesso eziologico* (cfr. Cass. 21.10.1998 n.10434; Cass. 25.05.1994 n.5083). Infatti la stessa Corte Costituzionale con sentenza del 10.05.1999 n.156 ha richiamato il principio di auto-responsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità", non vantando i privati un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade.

Pertanto l'uso, da un lato, dell'ordinaria diligenza, esigibile alla luce dello stato dei luoghi e dall'altro, la mancanza di attenzione dell'attore al proprio incedere, avrebbe in definitiva consentito la ragionevole individuazione della fonte del pericolo e conseguentemente di evitarlo.


Venendo dunque alla quantificazione concreta del concorso della condotta colposa dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze, considerato quanto innanzi evidenziato, con particolare riguardo alla entità della insidia e nel contempo alla inaccortezza e negligenza della vittima, ritiene questo giudice che l'entità causale della colpa concorrente del danneggiato debba essere graduata nella misura del 60% restando il residuo da addebitarsi alla già descritta responsabilità della amministrazione comunale.

A tal fine va ribadito che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art 1227, primo comma cod. civ., non concretando una eccezione in senso proprio ma attenendo alla eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr. Cass. 20.08.2009 n.1854).

Venendo all'entità delle lesioni subite da Smeraldi Nunzia, il CTU sulla scorta della documentazione clinica e dell'esame obiettivo condotto sul periziato, ha accertato che l'attore nel sinistro per cui è causa riportò *...esiti di trauma contusivo ginocchio destro con successivo intervento chirurgico per lesione condrale III-IV faccetta articolare rotulea...* In relazione alla quantificazione delle lesioni, il Ctu ha stimato nel 3% il danno biologico residuo, quantificando l'invalidità temporanea totale in gg 10, quella parziale in 15 gg al 75% e gg. 30 al 50% e gg 35 al 25%.

In relazione ai postumi residui le conclusioni cui perviene il Ctu sono da ritenersi ampiamente condivisibili (con esclusione della valutazione della invalidità parziale), in quanto, oltre che adeguatamente motivate dal punto di vista medico, appaiono basate sull'esame clinico ed anamnestico del periziato e su una corretta ed analitica valutazione, coerente con sotto il profilo logico ed ineccepibile sotto quello scientifico, della documentazione sanitaria in atti, per cui non sussistono ragioni per discostarsene.

Detto ciò, in merito alla liquidazione del danno da invalidità permanente deve richiamarsi quanto statuito dalle sentenze delle Sez. Unite della S.C. (n.26972,26973,26974,26975/08) e per le quali è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, evitando duplicazioni così facendo riferimento ad un'unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descritti dagli art 138 e 139 Codice assicurazioni. Inoltre il Supremo Collegio ha chiarito che ove si lamenta degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nella area del danno biologico che ne costituisce componente. Così costituisce duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del





danno morale nei termini su indicati e sovente liquidato in percentuale da un terzo alla metà del primo. Va infatti sempre bandita, secondo la raccomandazione delle SS.UU, perché giuridicamente infondata, ogni automaticità nel riconoscimento del cd danno morale soggettivo hic et nunc meramente parametrato al danno biologico determinando, diversamente e come sopra specificato, duplicazioni risarcitorie non consentite. Invero nell'esaminare funditus la figura del danno non patrimoniale, la Corte ha ricondotto nel suo ambito anche il danno biologico ed il danno morale, chiarendo che quest'ultimo, inteso nella sua tradizionale accezione di pregiudizio derivante dalle sofferenze è destinato ad essere riparato con il riconoscimento del danno biologico potendosi al più intervenire sul piano della personalizzazione della sua quantificazione, occorrendo in ogni caso, così come per tutte le ipotesi di danno non patrimoniale fornire la prova sia pure a carattere presuntivo, circa la sua esistenza.

Va a questo punto rilevato che sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte( cfr. Cass 25.02-7.06.2011 n.12408) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale, per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica vanno applicati parametri di valutazione uniforme che in difetto di previsione normativa vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%) da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

In conclusione all'attore, il quale al momento del sinistro aveva 37 anni, in applicazione delle tabelle di Milano da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, tenuto conto della dinamica dell'incidente, dell'età del danneggiato, della natura delle lesioni, della circostanza che deve rammentarsi come l'esistenza di lesioni non basti per ritenere esistenti postumi permanenti con la cui espressione si designa la perpetua ed irrimediabile perdita o riduzione di alcune funzionalità vitali, può senza dubbio ritenersi che il danno biologico residuo può determinarsi nel 3%,riconoscendo la somma complessiva espressa in valuta attuale, di € 4.090,00# comprendendo in esso le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, essendo riconosciuto al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva e così adeguatamente personalizzato.

Va invece rivista la valutazione, pure eseguita dal Ctu, relativamente alla durata dell'invalidità temporanea parziale come su indicata.

Deve infatti, considerarsi, che come la più recente dottrina medico- legale ha avuto modo di precisare che anche per la c.d. invalidità temporanea occorre partire dal concetto di stato morboso nel suo evolvere; ciò porta a ritenere non più corretto scientificamente un riconoscimento di invalidità temporanea agganciato esclusivamente alle certificazioni del medico di famiglia circa i periodi di riposo consigliato, o simili. Occorre, al contrario, far costante riferimento all'apprezzabilità delle conseguenze del processo morboso. Ne discende che un danno biologico temporaneo, non può configurarsi, a livello concettuale, come "assoluto", vale a dire correlato alla perdita del 100% dell'efficienza psico-fisica del soggetto. L'indicazione medico- legale, dovrà così sforzarsi di fornire indicazioni per "fasce di incidenza", in modo da offrire al giudice criteri di valutazione in grado di conformare la liquidazione del danno alla maggiore o minore compressione delle ordinarie occupazioni del danneggiato.



Nel caso di specie, il Ctù ha individuato i periodi di invalidità temporanea in quelli durante i quali il paziente è stato comunque sottoposto a terapie riabilitative. Ebbene se nell'immediatezza dell'incidente, a seguito della lesione l'attore, può considerarsi che sia stata effettivamente privato quasi del tutto della possibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, non può dirsi altrettanto, ad esempio per i periodi in cui si è sottoposto a cicli di terapia riabilitativa, nel corso dei quali, pur fortemente limitanti, non erano accompagnati dalla preclusione totale di molte ordinarie occupazioni di una persona normale.

Ciò posto pare più ragionevole ed adeguato alla realtà del caso concreto indicare in gg 10 la invalidità totale e quella parziale in gg 20 al 75 % e gg 15 al 25% e tanto in relazione alla tipologia della malattia.

Stimando inoltre quale congruo l'importo di € 80,00# per ogni giorno di invalidità assoluta temporanea, può essere riconosciuto l'importo di € 800,00# per la invalidità totale (gg 10) e di € 1.200,00# per la invalidità parziale (gg. 20 al 75%) ed € 300,00# (gg 15 al 25%) per un importo complessivo di € 2.300,00#. Complessivamente pertanto all'attore va riconosciuta la complessiva somma di € 2.556,00# in moneta attuale e comprensiva delle spese documentate e riconosciute dal ctù, somma così arrotondata e ridotta per il concorso di colpa (60% a suo carico), cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n.55 e disponendone la compensazione per 1/3, atteso l'esito del giudizio


Le spese di Ctù, secondo la liquidazione fattane in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto del 28.02.2020 dovranno gravare, attesa l'esito del giudizio, in via definitiva al 50% sulla parte soccombente.

Sul punto va rilevato infatti che secondo l'orientamento della S.C, *il giudice può ripartire in quote uguali le spese della consulenza d'ufficio sia perché la compensazione non implica condanna ma solo esclusione del rimborso sia perché la Ctù non è un vero e proprio mezzo di prova ma un atto compiuto nell'interesse comune delle parti* (cfr. Cass n.1023 del 2013). Inoltre *...poiché le spese di Ctù rientrano fra tutti i costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 del cpc, il giudice di merito che statuisce su di esse, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art 92cpc, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa* (cfr. Cass -Sez. VI 7.09.2016- n. 17739).

**P.Q.M.**

Il Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) dichiara il Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco pro-tempore responsabile nella determinazione del sinistro per cui è causa del 40%, e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di Smeraldi Nunzia a titolo di risarcimento per le lesioni subite nel sinistro per cui è causa, della complessiva somma di € 2.556,00#. A detta somma dovrà aggiungersi la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal fatto sino alla pronunzia e gli interessi legali sulla minor somma risultante dalla divisione della suddetta cifra per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto, via via annualmente rivalutato sulla base degli stessi



indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto e sino a quello della presente pronunzia, nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;



b) condanna il Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento dei compensi di lite in favore di Smeraldi Nunzia, compensati per 1/3 e che liquida per la restante parte in complessive € 1.650,00# oltre € 150,00# per spese, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Marilena D'Alterio che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

e) pone le spese di CtU, come liquidate in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto del 28.02.2020 a carico della convenuta soccombente per il 50%.

Così deciso in Marano di Napoli, il 11.05.2020

Il Giudice onorario di Pace

Avv. Dario Ciccio





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubbico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 5197/20 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Av. MARIENA D'ANTERIO (ATTUA)  
Marano di Napoli li 20/05/2020.

II CANCELLIERE

